

Personale docente Mobilità 2023 FAQ

Chi può presentare domanda per l'a.s. 2023/24?

- **docenti assunti a tempo indeterminato fino all'a.s. 2021/22 e che per l'a.s. 2022/23:**
 - non hanno presentato domanda;
 - hanno presentato domanda ma non hanno ottenuto nessun movimento;
 - hanno presentato domanda all'interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola in un diverso comune rispetto a quello di titolarità attraverso l'espressione del codice sintetico "comune" o "distretto";
 - rientrano nei vincoli previsti per aver ottenuto in provincia o fuori provincia una scuola indicata puntualmente o per aver ottenuto nel comune di titolarità o fuori provincia una scuola indicata anche con codice sintetico, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI.

Possano altresì presentare domanda:

❖ **a pieno titolo:**

- **docenti a tempo indeterminato che erano vincolati a decorrere dall'1/9/2020** per aver ottenuto in provincia o fuori provincia una scuola indicata puntualmente o per aver ottenuto nel comune di titolarità una scuola indicata anche con codice sintetico (con l'a.s. in corso – 2022/23 – termina infatti il terzo anno di blocco previsto dal CCNI);
- **docenti a tempo indeterminato con decorrenza della nomina giuridicamente l'1/9/2021 ed economicamente l'1/9/2022. Sono compresi i docenti individuati dalla I fascia GPS sostegno e confermati in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2021 ed economica 1/9/2022.**

❖ **con riserva:**

- **docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica l'1/9/22:** presentano domanda con "riserva" (con apposito flag all'interno del modulo-domanda) in attesa di un provvedimento legislativo che sospenda loro il vincolo triennale per l'a.s. 2023/24.

Nota bene: A tali ultimi docenti consigliamo di inserire un'apposita autodichiarazione con relative certificazioni tra gli allegati, **nel caso in cui abbiano una disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o se assistono il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al concorso.** Tale dichiarazione permetterà loro di derogare il vincolo anche qualora il provvedimento legislativo non dovesse intervenire.

In caso di **disabilità grave personale o di assistenza al figlio, al coniuge o al genitore disabile grave, anche con certificazione antecedente alla partecipazione al concorso**, è possibile fruire anche delle relative precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI.

Chi non può presentare domanda per l'a.s. 2023/24?

1) docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all'a.s. 2021/22 e che:

➤ l'1/9/2021 o l'1/9/2022 hanno ottenuto nella provincia di titolarità:

- il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo, attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola all'interno del comune di titolarità o in altro comune o distretto diverso da quello di titolarità;
- il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, il passaggio di cattedra o di ruolo, all'interno del comune di titolarità (anche se nella stessa scuola di titolarità), attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune", distretto" o "distretto sub comunale"

e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI.

2) docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all'a.s. 2021/22 e che:

➤ l'1/9/2022 hanno ottenuto in una provincia diversa da quella di titolarità:

- il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo sia attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola che del codice sintetico "comune", "distretto" o "provincia"

e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI.

Quali sono le precedenze previste dal Contratto?

Come bisogna inserire le preferenze?

Le seguenti precedenze spettano a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato (compresi i neo assunti in ruolo che presentano domanda con riserva):

I) Docenti non vedenti o emodializzati. Vale per i trasferimenti e per i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

Per questa precedenza non ci sono vincoli relativi all'ordine di preferenze da esprimere.

II) Rientro nella scuola di precedente titolarità

V) Rientro nel Comune di precedente titolarità

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati:

- abbiano prodotto domanda di rientro per ciascun anno dell'ottennio;
- inseriscano la scuola o il comune di ex titolarità nell'apposita casella relativa alla precedenza;
- inseriscano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;
- inseriscano l'allegato F (continuità) nell'apposita sezione degli allegati.

In mancanza di uno solo di tali elementi la precedenza non sarà convalidata con conseguente perdita del diritto al rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità.

Gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2015 (individuati quindi soprannumerari nell'a.s. 2014/15)** e la cui prima domanda di mobilità online con precedenza è stata presentata per l'a.s. 2016/17 (e ovviamente per gli aa.ss. successivi).

III) Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: vale per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. All'interno del comune di titolarità vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza per la disabilità personale è valida solo nella provincia o per la provincia di residenza del docente. La precedenza per cure continuative è valida per la provincia dove si svolgono le cure e, in subordine, si applica anche a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

Indicazione delle preferenze

Ai fini della validità della precedenza:

- per l'art. 21 (disabilità anche non grave e grado di invalidità non inferiore al 67%) e per l'art. 33 comma 6 (disabilità grave) legge 104/92 è necessario inserire nel modulo-domanda **come prima preferenza una o più scuole del comune di residenza del docente**. Il codice sintetico dell'intero comune di residenza (o sub comunale per i comuni divisi in più distretti) è obbligatorio **solo se** si inseriscono singole scuole o preferenze sintetiche al di fuori del comune di residenza.
- per le "cure continuative" è necessario inserire nel modulo-domanda **come prima preferenza una o più scuole del comune in cui si svolgono le cure**. Il codice sintetico dell'intero comune di cura (o sub comunale per i comuni divisi in più distretti) è obbligatorio **solo se** si inseriscono singole scuole o preferenze sintetiche al di fuori del comune di cura.

Per cui, il docente può inserire una o più scuole puntuali del comune di residenza o cura anche senza indicare l'intero codice comune.

Se, però, ha intenzione di inserire **altre preferenze al di fuori del predetto comune**, deve necessariamente indicare **l'intero codice comune o sub comunale per i comuni divisi in più distretti di residenza o cura**.

Nel caso in cui nel comune di residenza o cura non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o cura.

IV) Assistenza

- 1) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale:** vale per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. All'interno del comune di titolarità vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia di domicilio dell'assistito.
- 2) Assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità:** vale solo nei trasferimenti provinciali. Nella fase comunale vale solo per i comuni divisi in più distretti. Sono esclusi i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provinciadi domicilio dell'assistito.

Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza **è obbligatorio inserire l'intero codice del comune di assistenza anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune**.

Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune di assistenza, **l'importante è che indichi comunque l'intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) di assistenza indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune.**

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo.

Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza **è obbligatorio inserire l'intero codice del comune in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune.**

Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo, **l'importante è che indichi comunque l'intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune.**

In assenza di posti richiedibili nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo è obbligatorio indicare il comune vicinore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo.

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui il docente svolge il mandato.

Indicazione delle preferenze

Ai fini della convalida della precedenza **è obbligatorio inserire l'intero codice del comune in cui svolge il mandato anche se non si ha intenzione di indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune.**

Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune **in cui svolge il mandato, l'importante è che indichi comunque l'intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) dove svolge il mandato indipendentemente se indicherà o meno preferenze al di fuori del predetto comune.**

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998: vale solo per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i trasferimenti provinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo.